

Decreto Interministeriale 11 agosto 2020

Fondo patrimonio PMI

Circolare esplicativa

Roma, 16 settembre 2020

Premessa

La presente nota fornisce precisazioni in merito al contenuto del Decreto Interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 26 del Decreto-legge n.34/2020, il quale istituisce il Fondo Patrimonio PMI volto a sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo italiano, mediante la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione.

Verifica della completezza documentale e del rispetto dei requisiti

Con riferimento di cui agli artt. 2, 4 e 5 del citato Decreto, l'Agenzia, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la sottoscrizione degli Strumenti Finanziari, effettua una verifica sulla completezza e sulla regolarità della documentazione presentata nonché sul rispetto dei requisiti di accesso della Società Emittente, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Tale termine potrà essere sospeso qualora si renda necessario richiedere informazioni supplementari alla Società Emittente che dovranno essere trasmesse entro il termine di 10 giorni.

Si precisa che ciascuna Società Emittente potrà procedere alla presentazione di una sola istanza per volta.

L'ammissibilità dell'istanza di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari è subordinata al superamento di tutte le verifiche di seguito elencate.

Qualora la domanda non soddisfi i requisiti previsti, l'Agenzia invierà la comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

L'Agenzia verificherà la presenza, la completezza e la regolarità della seguente documentazione, pena l'improcedibilità della domanda:

- modulo di domanda firmato digitalmente dal Legale Rappresentante;
- delibera di assemblea straordinaria dei soci e del Consiglio di Amministrazione relativa all'aumento di capitale sociale a pagamento;

- eventuale documentazione contabile attestante l'avvenuto versamento dell'aumento di capitale sociale;
- delibera di emissione degli Strumenti Finanziari;
- autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art.45 del D.P.R 445/2000, firmate digitalmente, relativamente a:
 - possesso dei requisiti di cui all'Articolo 26 commi 1 e 2 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché dell'articolo 2 del Decreto interministeriale;
 - normativa antimafia;
 - normativa antiriciclaggio;
 - assenza di cause ostative di cui all'Art.67 del Decreto-legge 6 settembre 2011, n. 159;
 - presenza di eventuali benefici previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. Qualora la Società Emittente faccia parte di un gruppo la verifica del cumulo degli aiuti è effettuata a livello consolidato.
 - assenza di procedure concorsuali liquidatorie nonché di rilievi nei carichi pendenti e casellari giudiziali;
 - conformità dei documenti agli originali;
- bilancio 2019 approvato ovvero progetto di bilancio 2019 asseverato da un soggetto abilitato (società di revisione, presidente del collegio sindacale, revisore unico, revisore contabile iscritto all'albo dei revisori legali). Nel caso in cui la Società Emittente faccia parte di un Gruppo dovrà provvedere alla trasmissione del bilancio ovvero del progetto di bilancio redatto su base consolidata.

La valutazione del rispetto dei requisiti verrà condotta basandosi sugli elementi forniti dall'azienda al momento della presentazione dell'istanza di accesso al Fondo.

In particolare, sarà oggetto di analisi la sussistenza dei seguenti requisiti:

- ✓ forma societaria del soggetto proponente: possono presentare la domanda esclusivamente le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, incluse le società cooperative, le

- società europee e le società cooperative europee, aventi sede legale in Italia, con esclusione delle società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
- ✓ valore dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2019: la società deve aver conseguito un ammontare di ricavi, nel periodo di imposta 2019, almeno pari a dieci milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro. Qualora la società faccia parte di un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del Gruppo;
 - ✓ valutazione dell'impatto dell'emergenza provocata dal Covid-19 sui ricavi conseguiti dalla società nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi dello stesso periodo del 2019: la società deve aver subito una diminuzione complessiva dell'ammontare dei ricavi in tale periodo non inferiore al 33% rispetto ai medesimi mesi dell'esercizio precedente. Qualora la società faccia parte di un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del Gruppo;
 - ✓ numero di dipendenti al 31.12.2019: il numero di dipendenti deve essere inferiore a 250. Qualora la Società Emittente faccia parte di un gruppo la verifica del numero di dipendenti è effettuata a livello di Gruppo;
 - ✓ nel caso di aziende che si trovino in concordato preventivo in continuità e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto, sentenza di omologa già emessa dal Tribunale;
 - ✓ avvenuta deliberazione di aumento di capitale sociale a pagamento in misura non inferiore a 250.000 euro, effettuata successivamente al 19 maggio 2020 ed entro la data di presentazione della domanda, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Sottoscrizione degli strumenti finanziari

In caso di esito positivo delle verifiche sulla documentazione presentata, Invitalia informerà la società con apposita comunicazione.

In tale comunicazione verrà richiesto alla Società Emittente di produrre, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa, la seguente documentazione, necessaria ai fini del perfezionamento dell'operazione e sottoscrizione degli Strumenti Finanziari:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/00 attestante l'integrale versamento del capitale sociale precedentemente deliberato e sottoscritto;
- qualora non precedentemente trasmessa, documentazione contabile attestante l'avvenuto versamento dell'aumento di capitale sociale;
- autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art.45 del D.P.R 445/2000 relativamente alla normativa antiriciclaggio, qualora siano intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza;
- Regolamento dello Strumento Finanziario sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della Società Emittente.

Invitalia, verificata la regolarità e completezza di tale documentazione, procederà alla sottoscrizione degli Strumenti Finanziari e al versamento del corrispondente prezzo nel rispetto dei termini e alle condizioni esposte ai successivi paragrafi.

Successivamente, Invitalia procederà alla trasmissione della Comunicazione di avvenuta erogazione corredata dal Regolamento dello Strumento Finanziario sottoscritto dalle parti e dall'Accordo di sottoscrizione.

Caratteristiche degli strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari, sottoscritti da Invitalia a valere sul Fondo patrimonio PMI, saranno così caratterizzati:

- ✓ il valore nominale di ogni singolo titolo di debito o obbligazione deve avere un valore nominale non inferiore a 10.000 euro. Gli strumenti finanziari non sono in alcun caso frazionabili;
- ✓ l'ammontare massimo dei titoli sottoscritti è commisurato al minore tra:
 - tre volte l'ammontare dell'aumento del capitale eseguito;

- il 12,5% del fatturato 2019;
- ✓ gli strumenti finanziari sono fruttiferi di interessi, che maturano e sono corrisposti con periodicità annuale. Gli interessi, tuttavia, su richiesta specifica della Società Emittente, possono essere capitalizzati e corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza e l'importo degli stessi verrà computato ai fini della verifica dell'Ammontare Massimo;
- ✓ il tasso di interesse agevolato, nominale ed annuale, è pari all' 1,75% per il primo anno, al 2% per il secondo e terzo anno e al 2,50% per i restanti tre anni;
- ✓ il rimborso avviene al termine del sesto anno dalla sottoscrizione. È altresì prevista la possibilità di un rimborso anticipato, anche parziale, a favore della Società Emittente, a partire dal terzo anno dalla data di sottoscrizione dello Strumento su richiesta della Società Emittente.

Inoltre, si precisa che, qualora le società abbiano ottenuto **ulteriori aiuti**, oltre a quelli eventualmente concessi a valere sul Fondo Patrimonio PMI, in termini di garanzie o di tassi di interesse, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non potrà comunque superare il maggior valore tra:

- ✓ il 25% del fatturato 2019;
- ✓ il doppio dei costi del personale del 2019 (da bilancio o da dati certificati in caso di bilancio non ancora approvato);
- ✓ il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione dell'aiuto, da dimostrare tramite apposita dichiarazione resa dal Legale Rappresentate della società.

Qualora la Società Emittente faccia parte di un gruppo la verifica dei parametri di cui sopra è effettuata a livello consolidato.

N.B.: Qualora più società appartenenti ad un medesimo gruppo presentino domanda di accesso al fondo, nel determinare l'aiuto eventualmente concedibile ad una di queste, si dovrà tener conto dell'ammontare degli aiuti già concessi ad altre società del gruppo a valere sul Fondo PMI.

Si precisa che, ai sensi dell'art.26 comma 12 del DL 34/2020, gli aiuti di cui sopra sono da intendersi quali finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ovvero aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.3 della Comunicazione della Commissione Europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Premialità sul valore di rimborso degli strumenti finanziari

Alla Società Emittente è riconosciuta una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari, pari al 5% per ciascuno degli impegni di seguito indicati ed integralmente adempiuto:

- A. mantenimento della base occupazionale in forza al 31 dicembre 2019, presso stabilimenti produttivi che siano localizzati in Italia, fino all'integrale rimborso del finanziamento;
- B. investimenti per la tutela ambientale, finalizzati a ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas serra o alla riqualificazione energetica degli edifici, per un importo non inferiore al trenta per cento dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti, effettuati entro la data di rimborso del titolo stesso;
- C. investimenti in tecnologie abilitanti dell'industria 4.0 per un importo non inferiore al trenta per cento (30%) dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti, effettuati entro la data di rimborso del titolo stesso.

N.B.: Si precisa che la riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari non potrà comunque essere superiore complessivamente agli importi degli aiuti *de minimis* concedibili ai sensi dell'art. 3 Reg. UE 1407/2013 e ove rilevante, dell'art. 3 Reg. UE 1408/2013 e dell'art.3 Reg. UE 717/2014.

Obblighi della Società Emittente

La Società Emittente assume l'impegno di:

- ✓ non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci, nonché al rimborso anticipato dei debiti aventi lo stesso grado di subordinazione degli strumenti finanziari ovvero a modifiche della clausola di subordinazione dei debiti aventi lo stesso grado di subordinazione degli strumenti finanziari;
- ✓ destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- ✓ accreditare l'importo della sottoscrizione degli Strumenti in un conto corrente dedicato su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al prestito;
- ✓ fornire a Invitalia un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.

Controlli

A decorrere dalla data di presentazione della domanda fino all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, Invitalia può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui soggetti beneficiari, al fine di:

- verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati;
- verificare il rispetto delle condizioni e dei termini del prestito, nonché il mantenimento degli impegni assunti.

Cause di rimborso anticipato a favore del fondo

Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati nel caso:

- A. in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale (in tal caso gli strumenti finanziari saranno rimborsati in termini di

- capitale ed interessi residui dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467 del c.c.);
- B. di rilascio di informazioni mendaci o di esibizione di atti o documenti falsi;
 - C. di cambio di controllo di diritto o di fatto della società;
 - D. di mancato adempimento degli impegni assunti (*);
 - E. in cui la società non consenta i controlli di Invitalia (*);
 - F. di informazione antimafia interdittiva;
 - G. di verifica di una delle condizioni previste dall'art. 26 comma 2, lett. d) ed e), o sia intervenuto uno dei provvedimenti di cui all'art. 26 comma 2 lett. f) del DL n. 34/2020;
 - H. sia intervenuta sentenza definitiva di condanna di uno o più amministratori della società per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I c.p., ovvero dall' art. 648-bis del c.p.;
 - I. di mancata certificazione del bilancio;
 - J. di mancato rispetto di norme di legge che comporti un Evento Pregiudizievole Significativo (*).

** in tali casi può essere concesso alla Società Emittente il termine di 30 giorni per porre rimedio alla violazione*